

!GNORARTE

Statuto

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "ignorarte" con sigla "associazione culturale ignorarte" con sede legale in via Sorelle Trazzini n. 39 - 00139 Roma, con durata illimitata.

L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte contemporanea con tutte le sue declinazioni (musica, poesia, letteratura, filosofia, cinema, teatro, pittura, scultura, video art, installazioni artistiche, art performance, fotografia); la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – L'Associazione gestisce il portale di informazione culturale <http://www.ignorarte.com/>, progetta, cura, organizza e promuove, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, letterarie, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, workshops etc.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività artistica, editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e multimediale, libri e cataloghi nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Art. 3 – L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di persone fisiche e giuridiche nonché Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 – L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 – Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali a discrezione del Consiglio Direttivo, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità del Consiglio Direttivo. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 6 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 20 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la

danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempimento o disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

Art. 8 – Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

> quote associative

> proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale

> liberalità, contributi, lasciti e donazioni

> fondi nazionali ed europei

Art. 9 – L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative.

Art. 10 – L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Fondazioni, Consorzi, Cooperative, Circoli, Clubs ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di convocare assemblee straordinarie, anche fuori della sede sociale, allo scopo di condividere i programmi e i progetti. Il Consiglio Direttivo nomina eventuali altri membri dello stesso tra i soci.

Art. 12 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario e da un Tesoriere. A discrezione del Consiglio Direttivo il numero dei membri dello stesso fino a cinque. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre ad eventuali Assemblee; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti ai fini della partecipazione alle attività.

Art. 13 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea straordinaria dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Le cariche sociali avranno durata di un anno e saranno rieleggibili.

Art. 15 – Il presente statuto, se necessario, potrà essere modificato solo a discrezione del Consiglio Direttivo. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 16 – Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 17 – In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.